



# CITTÀ DI FROSINONE

---

## OGGETTO: RELAZIONE TECNICA SOCIETÀ PARTECIPATE

(EX ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE 190/2014)

---

*060038 - Comune di Frosinone*

*c\_d810 - Area Organizzativa Ufficiale*

*REGISTRO UFFICIALE*

*0017054 - 31/03/2015 - D*

*Classifiche: V.05*

Il Dirigente del Settore della Governance

Dott. Andrea Manchi

(documento firmato digitalmente)

## PREMESSA

---

### *Inquadramento normativo*

l'articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) ha stabilito che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui sono ricompresi gli enti locali), non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Precisando che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

Il successivo articolo 3, comma 28 ha previsto che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle già possedute debbano essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

L'art. 4 del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n.135 del 2012 ha previsto disposizioni ulteriormente restrittive circa la possibilità di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Successivamente con l'art. 1 comma 611 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) si è stabilito, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che gli enti locali, insieme alle altre Amministrazioni dello Stato, dal 1° gennaio 2015, dovevano avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto di alcuni criteri stabiliti.

Inoltre con l'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014 sopra citata si dava mandato, tra gli altri, ai sindaci a definire e approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, fissando modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Con obbligo di trasmissione di tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicazione nel sito internet istituzionale.

Infine sempre a norma dello stesso comma entro il 31 marzo 2016, obbliga i sindaci a predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicare nel sito internet istituzionale.

### Provvedimenti Conseguenti

Con deliberazione di C.C. n 70/2010 l'organo consiliare aveva autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute, in quanto ritenute svolgenti attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune medesimo;

Successivamente la Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio con propria ordinanza n. 3/2011 aveva chiesto, tra l'altro, informazioni riguardo le partecipazioni nel portafoglio del Comune di Frosinone e con propria deliberazione n. 41/2011/PRSE aveva invitato il Comune di Frosinone, limitatamente alle partecipazioni in Aeroporto Frosinone S.p.A. e S.I.F. S.p.A. a riesaminare la delibera consiliare 70/2010 corredandola di idonea motivazione che ne espliciti l'iter logico della decisione;

Pertanto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55/2012 si è stabilito di procedere, con la dismissione delle seguenti partecipazioni azionarie:

- a. Società Interportuale Frosinone – SIF spa - Quota del Comune di Frosinone: 10,31%
- b. Ciociaria Sviluppo Scpa - Quota del Comune di Frosinone: 10%;

Successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 407/2013 si è fissato il valore di cessione delle quote relative alle società in dismissione in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 55/2012.

## QUADRO DELLE PARTECIPAZIONI

Come sopra accennato alla data del 11/12/2012 (Delibera di C.C. n. 55/2012) il Comune di Frosinone aveva in portafoglio le seguenti quote in società partecipate:

1. Servizi Strumentali S.R.L. (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2011 di approvazione della costituzione della società tra il Comune di Alatri - 15% delle quote e il Comune di Frosinone 85% delle quote - per lo svolgimento di servizi privi di rilevanza economica strumentali all'attività degli Enti soci);
2. Frosinone Multiservizi spa - Quota del Comune di Frosinone: 20%

3. Società Interportuale Frosinone – SIF spa - Quota del Comune di Frosinone: 10,31%
4. Ciociaria Sviluppo Scpa - Quota del Comune di Frosinone: 10%
5. Aeroporto di Frosinone spa - Quota del Comune di Frosinone: 5,7817%;
6. Società Ambiente Frosinone - SAF spa Quota del Comune di Frosinone: 1,1236%;

Riguardo le singole società il Consiglio comunale aveva approvato le seguenti determinazioni:

- Per quanto riguarda la Servizi Strumentali S.R.L.: Vista la disciplina sulle società partecipate prevista dal D.L. n. 95 del 2012 che, nell'iter di conversione in legge, aveva subito profonde modifiche tali da delineare un quadro, in continua e non sempre lineare, evoluzione, incidente in maniera significativa sul dettato normativo e tenuto conto che nell'ordine del giorno della seduta del 16/11/2012 il Consiglio Comunale aveva impegnato il Sindaco, la Giunta e a percorrere ogni soluzione tecnica ed amministrativa volta alla tutela dei lavoratori dipendenti dalla Multiservizi S.p.A. in liquidazione, ivi compresa la possibilità di ricorrere allo strumento della società in house, lo stesso Consiglio comunale, nelle more della definizione di una soluzione idonea per la realtà locale ed in coerenza con le disposizioni normative aveva ravvisato l'opportunità del mantenimento della partecipazione nella Servizi Strumentali S.R.L.
- Per quanto riguarda la Frosinone Multiservizi spa: si era preso atto che la società risultava posta in liquidazione anticipata;
- Per quanto riguarda la S.I.F. S.p.A. e Ciociaria Sviluppo Scpa: il Consiglio Comunale, visto che le società risultavano in perdita e il peso nell'assemblea dei soci del Comune di Frosinone non è tale da poter promuovere una liquidazione anticipata, ravvisava l'opportunità di procedere ad una dismissione delle quote in proprietà dell'ente;
- Per quanto riguarda la Società Aeroporto Frosinone S.p.A., si era stabilito il mantenimento della partecipazione azionaria tenuto conto che per la società in questione era prevista una nuova mission consistente nella la realizzazione di un eliporto con funzioni anche di protezione civile, attività più aderente alle funzioni istituzionali dell'Ente;
- Per quanto riguarda la SAF spa: il Consiglio comunale ravvisava l'opportunità di mantenere la partecipazione tenuto conto che la società svolgeva e svolge tuttora un servizio pubblico essenziale e risultava in utile d'esercizio;

Variazioni intervenute successivamente alla deliberazione di C.C.55/2012

A seguito della deliberazione di G.C. 407/2013 sopra citata, tenuto conto che gli statuti delle Società per le quali si è decisa la dismissione delle quote prevedono l'opzione di preventiva

prelazione da parte dei restanti soci, si è proceduto ad offrire in cessione la quota di proprietà del Comune di Frosinone. L'operazione in questione è stata senza esito non avendo avuto alcuna offerta a riguardo.

Per quanto riguarda la Soc. Ciociaria Sviluppo Scpa La Provincia di Frosinone con Deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del CONSIGLIO ai sensi dell'art.42 del D.Lvo 267/2000) N. 7 del 28/05/2013 ha deliberato lo scioglimento della società consortile.

Ad oggi la Frosinone Multiservizi S.p.A. dopo un periodo di liquidazione volontaria, dove i collegio dei liquidatori in più di un occasione evidenziava le proprie difficoltà nel concludere con buon esito la procedura stante la mole di passività accumulate, in data 27 gennaio 2015 il Tribunale di Frosinone ha avviato le procedure fallimentari.

La Provincia di Frosinone con Deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del CONSIGLIO ai sensi dell'art.42 del D.Lvo 267/2000) N. 2 del 03/01/2014 ha preso atto ed approvato il processo verbale del 20.12.2013 (prot. n. 01297 del 03.01.2014) del Consiglio di Amministrazione di "Aeroporto di Frosinone S.p.A.", con cui si delibera di mettere in liquidazione la detta società e di nominare un liquidatore sociale.

Per quanto riguarda la S.I.F. S.p.A. il Consiglio provinciale nella seduta del 30/03/2015 ha votato per la messa in liquidazione della società.

Per quanto riguarda la Servizi strumentali la società è stata posta in liquidazione dall'assemblea dei soci e nel corso del 2013 il liquidatore ha proposto il bilancio finale di liquidazione, e quindi ad oggi la società è cessata.

Quadro di riepilogo	
Servizi Strumentali S.R.L.	Cessata
Frosinone Multiservizi spa -	In stato di fallimento
Società Interportuale Frosinone – SIF spa	In liquidazione e Dismissione quote
Ciociaria Sviluppo Scpa	In liquidazione e dismissione quote
Aeroporto di Frosinone spa	In liquidazione
Società Ambiente Frosinone - SAF spa	In esercizio

---

**RISPARMI DA CONSEGUIRE**

---

In ossequio all'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014 per quanto riguarda "l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire" occorre precisare che per le società in liquidazione, non sopportando l'amministrazione costi diretti, gli unici vantaggi economici potranno derivare da un eventuale riparto fra i soci del rimanente al termine della liquidazione.

Frosinone 31/03/2015